

	Procedura aperta per servizi finanziari – contratto di mutuo	ALL.B
	CAPITOLATO SPECIALE	Pagine 3

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto di servizi, per il quale l'ASSM SpA ha indetto gara a procedura aperta con bando ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha per oggetto la stipulazione di un contratto di mutuo quindicennale di € 4.000.000,00 (quattromilioni/00) da destinarsi a finanziare il debito corrente dell'ASSM derivante dagli impegni di investimento già assunti e dagli investimenti avviati nell'esercizio 2006, sulla base di quanto approvato con deliberazione del CdA n.5 del 29/05/2006.

ART. 2 – MODALITA' DI EROGAZIONE

Il mutuo verrà erogato interamente entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione da parte dell'ASSM SpA, con accredito sul conto corrente bancario di Tesoreria intestato all'ASSM, presso la Banca di Credito Cooperativo di Recanti e Colmurano, che verrà precisato all'atto della suddetta comunicazione.

ART. 3 – DURATA E MODALITA' DI RIMBORSO

Il mutuo avrà una durata di anni 15 (quindici) con ammortamento mediante 30 rate semestrali costanti posticipate, da corrispondere al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno a partire dal primo semestre solare successivo alla data di stipula del contratto, comprensive di capitale ed interessi.

ART. 4 – ESTINZIONE PARZIALE O TOTALE ANTICIPATA

L'ASSM si riserva la facoltà di restituire anticipatamente il debito, totalmente o parzialmente, mediante richiesta scritta da inoltrare 90 giorni prima di ciascuna scadenza, rimborsando il capitale residuo alla data senza oneri aggiuntivi, eccettuate le eventuali spese notarili.

ART. 5 - TASSO APPLICATO

Il mutuo sarà regolato a tasso variabile nominale annuo determinato con riferimento all'EURIBOR a sei mesi, rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del semestre di scadenza della relativa rata di ciascun anno, maggiorata di una commissione fissa invariabile ed omnicomprensiva (spread), espressa in punti percentuali, fino ad un massimo di 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali su base annua (calcolo interessi: giorni effettivi, divisore 365).

Il tasso EURIBOR a sei mesi è rilevabile alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate; inoltre è di norma pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno successivo.

ART. 6 – PRE-AMMORTAMENTO

Il mutuo entrerà in ammortamento a partire dal primo giorno lavorativo del primo semestre solare successivo alla data di stipula del contratto. Gli eventuali interessi di pre-ammortamento per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del mutuo e la data di entrata in ammortamento saranno regolati dal tasso EURIBOR a sei mesi rilevato il giorno stesso dell'erogazione del mutuo, maggiorato dello spread di aggiudicazione ragguagliato ai giorni effettivi: tali interessi saranno corrisposti all'Istituto mutuante il primo giorno lavorativo del primo semestre di ammortamento del mutuo.

ART. 7 – GARANZIA

Il mutuo verrà garantito unicamente dalle delegazioni di pagamento sulle entrate fornite dall'ASSM per un importo annuo almeno pari alle quote annue di ammortamento.

Qualsiasi richiesta di diversa garanzia da parte degli Istituti partecipanti alla procedura di gara non verrà presa in considerazione e comporterà la non ammissione dell'Istituto medesimo.

Inoltre l'ASSM si obbliga nei confronti dell'Istituto mutuante :

1. nel caso di scioglimento, fusione, concentrazione, di richiesta di amministrazione controllata o di concordato preventivo, o qualora l'interesse patrimoniale dovesse passare in tutto o in parte a soggetti diversi da quelli indicati nel contratto di mutuo, a darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata;
2. a consentire ogni indagine tecnica o amministrativa e qualunque controllo e a fornire tutti i documenti, o informazioni e situazioni contabili che verranno richiesti ed a far pervenire annualmente i bilanci e le relative relazioni ove eventualmente richiesti;
3. a notificare le variazioni nella consistenza patrimoniale o nella capacità d'agire o nella rappresentanza legale dell'ASSM o nella conduzione dell'azienda;

ART. 8 – CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell'importo a base di gara e pertanto per un importo di € 80.000, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

ART. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente all'adozione del provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Resta inteso che in espressa deroga a quanto previsto dal comma 10 dell'art. 11 del D. Lgs. 163/06 il contratto, vista la natura del servizio e le esigenze dell'ASSM S.p.a. di disporre in tempi brevi, dopo l'approvazione dei risultati della gara, dei finanziamenti richiesti, potrà essere stipulato prima di 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati e lo stesso sarà immediatamente efficace.

Qualora l'aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, restando a suo carico la rifusione del danno derivante all'ASSM per il conseguente ricorso ad altro istituto a condizioni più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa dell'ASSM per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della prestazione.

Il mutuatario non dovrà sostenere alcun onere per l'istruzione della pratica relativa al contratto di mutuo.

ART. 10 – PENALITA' DI MORA

Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del contratto e non pagata entro i termini previsti produrrà di pieno diritto, dal giorno di scadenza (esclusa) fino al giorno dell'effettivo pagamento, l'interesse di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della parte mutuante.

Parimenti, la mancata stipulazione del contratto di mutuo nel giorno stabilito, di cui al precedente art. 8, produrrà di pieno diritto dal medesimo giorno (escluso) alla data della stipula (esclusa), l'interesse di mora a carico della parte mutuante ed a favore della parte mutuataria da applicarsi all'intero ammontare del mutuo, fatta comunque salva la facoltà di annullare l'aggiudicazione e procedere con nuova aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, a maggiori spese dell'aggiudicatario inadempiente, come previsto al precedente art. 8.

In entrambi i casi, il tasso di mora in ragione d'anno sarà pari al tasso di riferimento BCE; sugli interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Gli interessi di mora decorreranno senza bisogno di alcuna intimazione nè messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine.

ART. 11 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA LEGGE ANTIMAFIA

L'appalto, in ragione dell'importo, risultante superiore alla soglia comunitaria prevista per i servizi, è sottoposto agli adempimenti in materia antimafia previsti dall'art. 4 del Dlgs 8/8/1994 n. 490 e dal DPR 3/06/1998 n. 252 e più precisamente al rilascio delle informazioni da parte della Prefettura competente nel territorio in cui ha sede la società. Pertanto a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, l'Aggiudicatario dovrà far pervenire all'ASSM, nel più breve tempo possibile dal ricevimento della richiesta, la documentazione necessaria all'inoltro della richiesta di informazioni alla Prefettura. In caso di inadempimento oppure nel caso, dalle informazioni rese dalla Prefettura competente, emergano le situazioni di cui ai commi 2 e 7 dell'art. 10 del DPR 3/06/1998 n. 252, non potrà procedersi all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto.

ART. 12 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa all'applicazione ed interpretazione del contratto e del capitolato speciale, o comunque connessa e dipendente, sarà competente il foro di Macerata.